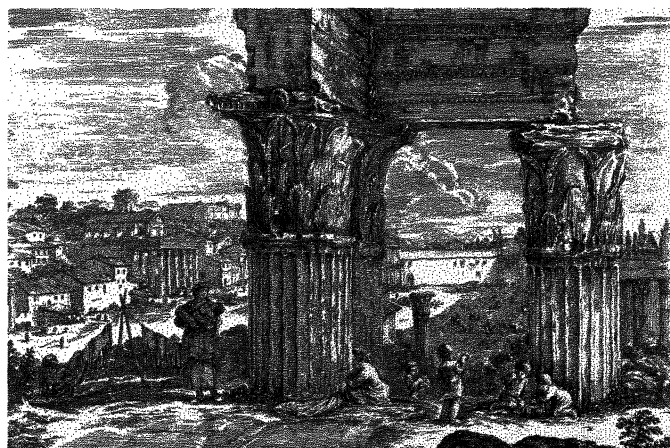


LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI

*Ufficio per la fattibilità
amministrativa e per l'analisi
d'impatto degli atti in itinere*



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA:

Le diverse stagioni della semplificazione.....	" 1
Il dispositivo ‘taglia-leggi’	" 6
Esigenze di coordinamento tra soggetti istituzionali e tra fonti. Entro il Governo, in particolare: dai d.P.C.M. del settembre 2006 alla previsione di un Ministro per la semplificazione normativa in avvio della XVI legislatura....	" 9

ALLEGATI:

Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (artt. 5, 20 e 20-ter).....	" 17
Legge 28 novembre 2005, n. 246: “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005” (art. 14).....	" 27
Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4: “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione” (art. 1), come convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.....	" 33
Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181: “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” (art. 1, co. 22-bis e 22-ter), come convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.....	" 35
D.P.C.M. 12 settembre 2006, “Costituzione del Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione”.....	" 37
D.P.C.M. 12 settembre 2006, “Costituzione dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione”.....	" 43

D.P.C.M. 5 dicembre 2006, “Modifica dell'articolo 2 del D.P.C.M. 12 settembre 2006, riguardante la costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione”	" 49
D.P.C.M. 8 marzo 2007, “Costituzione del Tavolo permanente per la semplificazione”	" 53
Decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85: “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (art. 1, co. 15).....	" 57

NOTA INTRODUTTIVA

La semplificazione normativa è divenuta nell'ultimo decennio tema eminente di politica legislativa.

Diversi sono stati gli strumenti per mezzo dei quali il legislatore italiano ha inteso perseguirla.

V'è prima la stagione della delegificazione per mezzo di regolamenti; indi quella, invero effimera, dei testi unici misti; infine giunge quella (in cui tuttora si versa) dei codici di settore.

Ed è recente l'escogitazione di un inedito meccanismo 'taglia-leggi'¹.

Le diverse stagioni della semplificazione

La semplificazione nasce come semplificazione amministrativa.

Pur se v'erano state, sul piano legislativo, alcune anticipazioni volte a semplificare i procedimenti della pubblica amministrazione (la legge n. 241 del 1990 includeva tra i principi dell'attività amministrativa quelli della celerità e della economicità, calibrati su istituti quali la conferenza dei servizi o il silenzio-assenso; l'articolo 2 della legge n. 537 del 1993 promuoveva una delegificazione e semplificazione di una serie di procedimenti amministrativi, fino ad allora regolati con legge), era la **legge 15 marzo 1997, n. 59** a porsi con maggiore risolutezza in questa direzione.

Essa prevedeva (all'articolo 20) una legge annuale di semplificazione, che individuasse annualmente i procedimenti amministrativi da semplificare, soprattutto attraverso regolamenti di delegificazione.

Si puntava così a predisporre uno strumento legislativo permanente, che in via strutturale rispondesse al problema della eccessiva burocratizzazione della pubblica amministrazione.

Lo snellimento dei procedimenti amministrativi era realizzato per mezzo della delegificazione, sostituita la disciplina legislativa in vigore con altra, approntata e modificabile mediante l'esercizio della potestà regolamentare.

Lo strumento era (ed è) dato dai regolamenti ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (emanati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, in materie non riservate alla competenza assoluta della legge),

¹ Il presente dossier sviluppa e aggiorna il n. 10 della XV legislatura, intitolato: *Aggiornamenti in tema di semplificazione normativa* (ottobre 2006).

secondo la seguente scansione: la singola legge fissa le “norme generali regolatrici della materia” (pur se poi declinati dal legislatore, in fatto, alla stregua sovente di generiche indicazioni circa obiettivi e finalità); la legge autorizza il potere regolamentare del Governo, e di conseguenza, l’abrogazione della disciplina regolata da fonti primarie, in materie non sottoposte a riserva di legge assoluta; l’effetto abrogativo opera dal momento dell’entrata in vigore della normazione secondaria.

Ma ben presto il legislatore italiano ha cominciato ad usare il termine “semplificazione” in un’accezione più ampia.

Oltre all’individuazione dei procedimenti amministrativi da semplificare, le leggi annuali di semplificazione hanno progressivamente concentrato la loro attenzione sul *riordino*, sul *riassetto* del sistema normativo, al fine di coordinare le disposizioni normative vigenti.

Si è passati così da un concetto di semplificazione prevalentemente amministrativa ad altro di *semplificazione di plessi normativi*.

Quest’ultima è perseguita mediante: la riduzione del numero di regole (soprattutto, poste da fonti di rango primario); il consolidamento e riassetto (mediante la codificazione) delle regole; una maggiore attenzione alla qualità della regolamentazione (anche mercé un nuovo strumento, l’analisi di impatto della regolamentazione, introdotto dall’articolo 5 della legge n. 50 del 1999).

Tale evoluzione passava attraverso una fase per così dire intermedia (ed oramai conclusa), connotata dall’adozione di testi unici misti.

La prima legge annuale di semplificazione (**legge 8 marzo 1999, n. 50**) investiva infatti il Governo (all’articolo 7, comma 2) di un compito di riordino mercé “l’emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei comprendenti, in un unico contesto e con opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari”.

Era dunque prevista la raccolta, in un unico *corpus*, di norme sia legislative sia regolamentari, inerenti un’unica materia.

La *ratio* era quella di offrire ad interpreti e cittadini una raccolta completa ed organica della normazione, onde rinvenire in un unico testo e per una materia determinata, sia la disciplina sostanziale dettata da norme di rango primario sia la disciplina procedimentale contenuta in fonti regolamentari.

Era inoltre prevista, da disposizione ancor della legge n. 59, una clausola di resistenza normativa del testo unico misto, abrogabile o modificabile o derogabile solo in modo esplicito (essa è stata da ultimo abrogata, senza particolare rimpianto).

I non lievi problemi interpretativi suscitati dai testi unici misti (specie quello se, in tal modo, fosse conferita un'assai estesa potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, con conseguente delegificazione delle norme legislative raccolte nel testo unico; ovvero una potestà legislativa delegata; ovvero ancora un potestà 'mista', legislativa e regolamentare insieme) e le difficoltà di loro 'manutenzione' nel tempo, inducevano il legislatore del 2003 ad abrogare la norma che prevedeva siffatto istituto, introducendo, quale nuovo strumento principe del riassetto normativo, il codice di settore.

Siffatto cambiamento di prospettiva emergeva in particolare nella **legge 23 luglio 2003, n. 229**, recante *Norme in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione* (legge di semplificazione per il 2001).

Indicata già nel titolo, la "codificazione" è quivi intesa quale strumento di semplificazione, da condurre mediante decreti legislativi di riforma dei singoli settori.

L'articolo 1 della legge n. 229 del 2003 sostituiva integralmente l'articolo 20 della legge n. 59 del 97, anche riguardo ai fini perseguiti con lo strumento della legge annuale di semplificazione (individuando, quale obiettivo, "la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni").

Ed in effetti, a partire da quella data sono numerosi i codici entrati in vigore: "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); "Codice delle comunicazioni elettroniche" (decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259); "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); "Codice della proprietà industriale" (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30); "Codice dell'amministrazione digitale" (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 196); "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE" (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171); "Codice del consumo" (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206); "Codice delle assicurazioni private" (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209); "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198); "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Successivamente, per alcuni di questi codici sono state apportate (con appositi decreti legislativi) disposizioni correttive ed integrative.

In controtendenza rispetto a quella ch'era apparsa come età della de-codificazione, si delinea così un ritorno alla codificazione, con un 'riordino' della normazione trascolorante in 'riassetto', oltre il mero coordinamento formale, onde operare modifiche anche sostanziali della normativa vigente.

Ad ogni modo, codificazione di settore (pur con le problematiche attinenti alla delimitazione dei diversi settori normativi, tra loro e rispetto al codice civile).

E nella legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34), la previsione oramai consueta (di una disposizione di delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie) ha ad oggetto l'adozione, oltre che di testi unici come nelle precedenti leggi comunitarie, di codici di settore (tali da raccogliere anche le disposizioni dettate in attuazione di direttive comunitarie).

I codici di settore, essendo decreti legislativi contenenti esclusivamente norme di rango primario, non possono peraltro soddisfare l'esigenza di un quadro normativo completo ed unitario a livello di fonti secondarie.

Di contro i testi unici misti, di là delle problematiche sollevate, fornivano un quadro organico ed esaustivo della regolamentazione non solo primaria di un dato settore ma anche delle relative norme attuative ed integrative, contenute, di regola, in fonti di rango secondario.

Risposta a tale esigenza ricognitiva era prevista dalla **legge 28 novembre 2005, n. 246** (*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*), che novellando l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 prevede (all'articolo 1, comma 1, lettera b): “il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi”.

Quale ulteriore evoluzione sopraggiunta, può ricordarsi una tipologia di delega legislativa avente per oggetto il “riassetto” normativo di una materia, senza ch'esso assuma la configurazione di un codice o testo unico (ad esempio la legge 1° marzo 2005, n. 32, “Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose; la legge 3 agosto 2007, n. 123, “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”).

In altri casi, la delega ha avuto per oggetto un “coordinamento” normativo, ed insieme l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti (così l'articolo 7 della legge 30 luglio 2007, n. 111, “Modifiche alle norme sull' ordinamento giudiziario”).

Le diverse *leggi di semplificazione*, ad oggi susseguitesì, sono: la legge 8 marzo 1999, n. 50, “Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998”; legge 24 novembre 2000, n. 340, “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999”; legge 29 luglio 2003, n. 229, “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001”; legge 28 novembre 2005, n. 246, “Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”.

La scansione non è stata, dunque, annuale. Né il disegno di legge di semplificazione è stato esclusivo raccoglitore di disposizioni aventi un effetto di riordino normativo (talvolta in esso ricondotte nel corso dell'*iter* mediante emendamenti).

Ultima della serie delle leggi di semplificazione, è stata la citata *legge n. 246 del 2005*.

Anch'essa, come le precedenti, è intervenuta sull'articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

In particolare, essa aggiunge nuovi principi e criteri direttivi, cui si ispirino le deleghe per la semplificazione ed il riassetto normativo. Il Governo deve garantire la “coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa” e farsi promotore dell'esercizio delle competenze normative di Stato, Regioni e Province autonome.

Vi si prevede inoltre, si è ricordato, che il processo di codificazione realizzato attraverso lo strumento della delega legislativa (cui notevole impulso ha dato la legge n. 229 del 2003) sia accompagnato da una “raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia” eventualmente coordinate con la disciplina posta a livello primario.

Si aggiungono principi in materia di semplificazione delle funzioni amministrative (richiamando: la generale possibilità per le amministrazioni di utilizzare gli atti di diritto privato, salvo nelle materie in cui l'interesse pubblico possa essere perseguito solo attraverso l'esercizio di poteri autoritativi, ribadendo l'impostazione contenuta nell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990, come novellata dalla legge n. 15 del 2005; i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e i criteri di autonomia, leale collaborazione, responsabilità e legittimo affidamento nella ripartizione

delle competenze tra i vari soggetti istituzionali e nella creazione di sedi stabili di concertazione; ‘uno schema base’ omogeneo per le intese, gli accordi, le conferenze di servizi e “gli altri atti equiparabili”, al fine di stabilire in maniera uniforme le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti).

Ancor la legge n. 246 del 2005 recava cinque deleghe di codificazione-riassetto normativo (in materia di: benefici a favore delle vittime del dovere e del terrorismo; gestione contabile e amministrativa degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri; pari opportunità; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; adempimenti amministrativi a carico delle imprese).

Ma la peculiarità maggiore della legge di semplificazione 2005 risiede nella c.d. ‘norma taglia leggi’, con cui si intende operare uno sfoltimento complessivo delle norme ritenute obsolete, mediante l’attribuzione all’Esecutivo del compito di individuare (con decreto legislativo) tutte le norme di cui si ritenga necessaria la permanenza in vigore. Decorso il termine di esercizio della delega, le norme pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 si considerano abrogate.

Vale soffermarsi su tale inedito ritrovato in tema di semplificazione normativa.

Il dispositivo 'taglia-leggi'

Della legge n. 246 del 2005, l'**articolo 14** (i cui commi da 1 a 11 trattano dell'analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione) disciplina - nei commi da 12 a 24 - un procedimento per la revisione della normativa antecedente il 1970. In esso si ravvisa un nuovo strumento di semplificazione normativa.

In particolare, è configurato un meccanismo volto all’abrogazione di tutte le norme ricavabili dalle disposizioni legislative statali entrate in vigore prima del 1° gennaio 1970, “anche se modificate con provvedimenti successivi”. A tale compito è delegato il Governo.

Il comma 12 prevede infatti che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 246, il Governo individui “le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmett[a] al Parlamento una relazione finale”.

Tale ricognizione è preliminare all’esercizio della delega (prevista dal comma 14), il quale ha ad oggetto l’individuazione delle disposizioni legislative statali antecedenti al 1970, “delle quali si ritiene indispensabile

la permanenza in vigore”, ossia da escludere dall’abrogazione generalizzata, disposta dal successivo comma 16.

Un secondo compito è affidato al Governo, oltre l’individuazione delle disposizioni da mantenere in vigore. Esso è previsto dal comma 15 dell’articolo in esame: “i decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione e al riassetto della materia che ne è oggetto...”.

Dunque, con decreto legislativo il Governo provvede altresì al “riassetto” delle materie, oltre che al depennamento delle disposizioni legislative vetuste.

I principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della (duplice) delega, sono indicati dal comma 14.

In particolare: non possono essere sottratte all’abrogazione disposizioni già oggetto di abrogazione tacita o implicita (lettera *a*) o che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo “o siano comunque obsolete” (lettera *b*).

Sono, inoltre, da identificarsi le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini; quelle indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore; quelle la cui abrogazione importerebbe effetti di finanza pubblica (lettere *c*), *d*), *g*). Il Governo deve poi individuare le disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore (lettera *d*).

Le disposizioni ritenute da mantenere in vigore debbono essere organizzate per settori omogenei e con garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa (lettere *e*) ed *f*).

Per quanto riguarda i principi e criteri cui il Governo deve attenersi nell’emanazione dei decreti legislativi per la diversa finalità di semplificazione e riassetto, il comma 15 rinvia all’articolo 20 della legge n. 59 del 1997, aggiungendo la finalità di “armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 10 gennaio 1970”.

Quanto al termine per l’esercizio della delega, l’articolo in commento prevede: ventiquattro mesi per la ricognizione delle disposizioni legislative vigenti; ulteriori ventiquattro mesi per l’adozione dei decreti legislativi. Il Governo disporrà infine di ulteriori ventiquattro mesi per l’emanazione di decreti integrativi o correttivi.

Ma la maggiore peculiarità di tale meccanismo risiede, si è già anticipato, nella previsione secondo cui, scaduto il termine per l’adozione dei decreti legislativi delegati, comunque scatti la ‘ghigliottina’ prevista dal comma 16: “Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate”.

Ciò che il Governo non abbia inteso o fatto in tempo a salvare, verrà comunque travolto dall'abrogazione generalizzata.

A circoscrivere l'ampiezza di tale effetto (nonché del correlativo potere normativo consegnato al Governo) mirano alcune eccezioni all'abrogazione generalizzata, individuate direttamente dal medesimo articolo 14, al comma 17.

Vi si individuano categorie di disposizioni, la cui permanenza in vigore è assicurata direttamente dalla legge di delega, che dunque le sottrae al meccanismo 'taglia-leggi' (nonché alla concorrente delega di semplificazione e riassetto normativo).

Esse sono: quelle contenute nei quattro codici di diritto e procedura civile e penale, nel codice della navigazione o in ogni altro testo normativo che rechi in epigrafe l'indicazione di codice o testo unico; le disposizioni disciplinanti l'ordinamento degli organi costituzionali o degli organi a rilevanza costituzionale o delle magistrature e avvocatura dello Stato; le disposizioni ricognitive dei principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di competenza statale concorrente; quelle costituenti adempimento di obblighi comunitari o internazionali resi esecutivi con legge di ratifica; quelle tributarie, di bilancio, in materia previdenziale o assistenziale.

Mentre per le altre disposizioni l'omissione del legislatore delegato (o l'inattuazione della delega) comporta l'automatica abrogazione, per quelle sopra elencate il preservamento è assicurato dalla norma delegante, senza che ne sia dunque affidata la sorte ad una scelta (sia pure *a contrario*) del legislatore delegato.

Per le altre disposizioni legislative invece (si è ricordato, se antecedenti al 1970), spetta al Governo disporre (con decreto legislativo delegato) la sopravvivenza. In assenza di tale indicazione, l'articolo 14, comma 16 della legge n. 246 prevede un meccanismo che fa *tabula rasa* delle medesime disposizioni.

Ad esercitare un vaglio consultivo sull'attività del Governo, è chiamata apposita **Commissione bicamerale**, la cui istituzione è ancor prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 (al comma 19).

La Commissione esprime infatti il proprio parere (secondo procedimento scandito dai commi 22 e 23) sugli schemi di decreti legislativi di individuazione delle norme anteriori al 1970 sopravvivenenti nonché di riordino o riassetto delle materie.

Insieme, la Commissione verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata delle norme, sopra descritto.

Nel determinare le funzioni della Commissione, il comma 21 del citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005 le attribuisce i compiti ch'erano assegnati (nelle scorse legislature XIII e XIV) alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge n. 59 del 1997.

Esigenze di coordinamento tra soggetti istituzionali e tra fonti. Entro il Governo, in particolare: dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del settembre 2006 alla previsione di un Ministro per la semplificazione normativa in avvio della XVI legislatura.

L'evoluzione della politica di semplificazione ha registrato, in una prima fase, ampio ricorso alla potestà regolamentare del Governo (principale strumento della semplificazione, i regolamenti di delegificazione).

In seguito, si è prodotto un ricorso crescente alla legislazione delegata, con un riordino normativo affidato a decreti legislativi.

A tale evoluzione ha concorso altresì la revisione del Titolo V della Costituzione, con la riscrittura dell'articolo 117, che assegna alla potestà regolamentare dello Stato solo le materie di sua legislazione esclusiva. In ogni altra materia, la potestà regolamentare spetta alle Regioni.

Inevitabilmente, lo strumento della delegificazione e del riordino normativo per mezzo di regolamenti governativi ha visto contrarsi il suo raggio d'azione.

Si noti, per inciso, come una maggiore 'dialettica' tra fonti non sia solo conseguenza del principio di titolarità esclusiva (in capo alle Regioni) della potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente, introdotto con la innovazione costituzionale ricordata.

Altra modifica (con legge costituzionale n. 1 del 1999) soppressiva della esplicita attribuzione (ch'era recata dall'articolo 121 della Costituzione) della potestà regolamentare ai Consigli regionali, ha prontamente determinato (anche senza modificazioni negli Statuti regionali) la traslazione di quella potestà alle Giunte regionali, quali organi esecutivi.

Ne segue una (per il passato sconosciuta) problematica circa la determinazione della competenza normativa propria delle fonti: legge regionale e regolamento regionale.

A maggiormente articolare il quadro, si aggiunge il profilo della competenza di quegli atti rispetto ai regolamenti degli enti locali, quali titolari di funzioni loro proprie (secondo il nuovo dettato dell'articolo 114

della Costituzione), implicanti un contenuto di autonomia minimo, vincolante per le altre fonti normative.

Il nuovo assetto della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni si riverbera sugli strumenti della semplificazione. Una prima conseguente sollecitazione è giunta dalla citata legge n. 246 del 2005 (il cui articolo 2 introduce l'articolo 20-ter nella legge n. 59 del 1997).

Vi si dispone che il Governo e le Regioni stipulino in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi o intese finalizzati a: favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative in vista della semplificazione e del riassetto normativo; definire principi e criteri omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale; concordare forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione; valutare la configurabilità di modelli procedurali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali.

In attuazione di quella previsione, il 29 marzo 2007, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato *un accordo tra Governo, regioni, autonomie locali, in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione* (in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2007).

La stratificazione delle fonti di produzione normativa orientate alla semplificazione discende, oltre che dall'intersecazione di competenze statali e regionali, dal fatto che numerose materie siano oggetto di disciplina comunitaria. La legge (anch'essa annuale) comunitaria non di rado reca disposizioni volte al riordino normativo.

Ancora, disposizioni aventi effetti di semplificazione trovano talora collocazione entro disegni di legge diversi da quello annuale di semplificazione.

In breve: l'obiettivo della semplificazione normativa pone ineludibile una esigenza di coordinamento, così tra fonti come tra, ed entro, i soggetti istituzionali in vario modo coinvolti.

E tanto più forte si avverte, quell'esigenza, quanto maggiore è il ruolo assunto nel processo di semplificazione.

Dunque essa si fa sentire fortemente entro il Governo, posta l'evoluzione sopra tratteggiata, che fa di quello, organo propulsore della semplificazione (sia in sede di iniziativa legislativa, con la proposta del disegno di legge annuale di semplificazione, sia quale legislatore delegato).

A tale istanza ha inteso fornire risposta l'istituzione, entro il Governo, di un *Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione*.

Prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80), essa è stata attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2006.

Altra disposizione legislativa (recata dall'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233) ha indi previsto l'istituzione di una *Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione*, quale organo di supporto tecnico del predetto Comitato interministeriale. Ha ricevuto attuazione con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anch'esso datato 12 settembre 2006 (presto modificato con d.P.C.M. 5 dicembre 2006).

Il primo dei due d.P.C.M. ricordati ha inoltre previsto (articolo 5) l'istituzione di un *Tavolo permanente per la semplificazione*, presso la Conferenza unificata, al fine di favorire il raccordo con il sistema delle autonomie. Esso è composto dai rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori, nonché da rappresentanti dei Ministeri, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN).

Il Tavolo è stato istituito con d.P.C.M. 8 marzo 2007.

Il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione è stato istituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

A seguito delle modifiche apportate durante l'*iter* di conversione (che hanno portato alla soppressione di numerosi commi del decreto-legge), la disposizione di legge prevede che: i componenti del Comitato siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; alle sue riunioni possano partecipare altri esponenti del Governo o di autorità regionali e locali o di associazioni di categoria; dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le *funzioni* del Comitato, come scandite dalla disposizione di legge istitutiva, sono le seguenti: predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo (sentito il Consiglio di Stato, il piano è indi sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri e *trasMESSO alle Camere*); verificare, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi; svolgere funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove

necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato, nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione.

Una più puntuale definizione della composizione e delle funzioni del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione è stata resa, in via attuativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2006.

In particolare è l'articolo 4 del decreto ad indicare le *funzioni* del Comitato.

Tra queste, il comma 3 dell'articolo 4, in particolare, prevede che siano sottoposte al Comitato le iniziative normative con prevalente finalità di semplificazione, tra cui beninteso il disegno di legge di semplificazione, per un esame preventivo rispetto all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

Del medesimo articolo, il comma 4 specifica i compiti del Comitato in relazione alle funzioni di indirizzo, coordinamento ed impulso delle amministrazioni dello Stato (a tal fine, esso può richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo, in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate quanto a costi e benefici o a coerenza con gli obiettivi del piano di azione; individua e sostiene iniziative non normative di semplificazione, tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione; monitora l'efficacia delle misure di semplificazione introdotte, ricorrendo ad adeguate procedure di verifica di impatto della regolamentazione, e prospetta, ove necessario, interventi correttivi; assicura il costante raccordo con gli altri soggetti istituzionali e con gli altri livelli di governo in tema di semplificazione e di qualità della regolazione).

Tra i compiti del Comitato v'è anche quello di convocare periodicamente il Tavolo permanente per la semplificazione (nonché di individuare altre forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, con forma di pubblicizzazione di tale attività, ove possibile in via elettronica).

Per quanto concerne la *composizione* del Comitato, essa è determinata dall'articolo 2 del decreto in commento.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio, che può delegare le relative funzioni al Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, ed è composto, oltre che da quest'ultimo, dai Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, per le politiche europee, per l'attuazione del programma di Governo, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri- Segretario del Consiglio dei ministri. Ogni componente del Comitato può delegare la propria partecipazione ad un Vice Ministro o ad un Sottosegretario.

E' inoltre previsto che alle riunioni del Comitato, in base agli argomenti da trattare, possano essere invitati altri Ministri, nonché esponenti del sistema delle autonomie, rappresentativi degli altri livelli di governo.

Il supporto tecnico al Comitato interministeriale è assicurato dall'**Unità per la semplificazione** (istituito dall'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233).

Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pur esso datato 12 settembre 2006, ha provveduto a definirne composizione e funzioni. Esso è stato indi modificato con analogo decreto, del 5 dicembre 2006.

Tra le funzioni, figurano i compiti istruttori relativi al piano annuale per la semplificazione; la collaborazione, a fini di supervisione di ogni iniziativa normativa

con prevalente finalità di semplificazione, con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio e con l'Ufficio legislativo del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; svariati compiti di coordinamento e proposta; la determinazione di un programma di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, previa verifica dell'impatto sulla semplificazione e sulla qualità della regolazione “dei disegni di legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti di iniziativa governativa”.

Ancora l'Unità promuove “forme di raccordo con il Parlamento e con gli altri soggetti titolari di poteri normativi per il miglioramento del processo legislativo”.

Così come promuove forme di raccordo e partecipa alle iniziative per l'adozione di misure di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione da parte degli organi costituzionali, delle autorità indipendenti, delle Regioni e degli enti locali.

Quanto alla *composizione* dell'Unità per la semplificazione, essa è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio-Segretario del Consiglio dei ministri (che può delegare le relative funzioni al Segretario generale della Presidenza del Consiglio, vicepresidente dell'Unità). Coordinatore è il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, coadiuvato dal Capo Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Oltre a questi, fanno parte dell'Unità: i Capi degli Uffici legislativi dei Ministri componenti il Comitato interministeriale; i consiglieri giuridici del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio-Segretario del Consiglio dei ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, in numero non superiore a quattro; il Capo dell'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente Stato-Regioni; sino a venti esperti (nominati per un anno, salvo rinnovo).

Un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ancora in data 12 settembre 2006, ha proceduto alla nomina degli esperti.

In avvio della nuova XVI legislatura, si registrano ulteriori sviluppi organizzativi.

Con decreto del Presidente del Consiglio 8 maggio 2008 (“Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio”), è stato, ad un **Ministro senza portafoglio**, conferito l'**incarico per la “semplificazione normativa”**.

Il d.P.C.M. di delega delle funzioni del Presidente del Consiglio in tale materia al Ministro senza portafoglio, non è (al momento di pubblicazione del presente *dossier*) ancora intervenuto.

Peraltro il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (“Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”) reca apposita previsione in materia.

Recita infatti l'articolo 1, comma 15 del decreto-legge (corsivo nostro):

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri o *il Ministro per la semplificazione normativa delegato* assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle di cui all'articolo 1,

comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse”.

Le competenze di cui qui si tratta concernono dunque le attività di impulso e coordinamento connesse (nell'ordine di elencazione della disposizione): alle attività dell'Unità per la semplificazione; al procedimento cd. ‘taglia-leggi’; alle attività del Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione (per quest'ultimo cessando le attribuzioni conferite al Ministro competente per la funzione pubblica).

Di tali competenze, il ‘taglia-leggi’ è verosimilmente destinato a costituire il *core business* dell'attività del Ministro per la semplificazione normativa.

Sullo stato di avanzamento di tale dispositivo di sfoltimento normativo, si sofferma altro *dossier* della presente collana.

Questo, dunque, lo ‘stato dell'arte’ in materia di semplificazione normativa.

Attraverso gli allegati qui di seguito presentati, esso può essere ripercorso nei suoi principali passaggi.

ALLEGATI

Legge 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63.

(omissis)

Articolo 5

1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere¹.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

¹ Per la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui ai comma 1, 2 e 3, v. il comma 24 dell'art. 14, [L. 28 novembre 2005, n. 246](#).

(omissis)

Capo III

Articolo 20

1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire

la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo²;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

² Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

- 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
 - 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
 - 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
 - 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;
 - 5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;
- h)* promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
- i)* per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
- l)* attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
- m)* definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
- n)* indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi³.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

³ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa⁴;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

⁴ Le attuali lettere da *f)* a *f-quinquies)* così sostituiscono l'originaria lettera *f)* ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorso sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una diversa disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo⁵.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie

⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 novembre 2005, n. 246.

economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa⁶.

(omissis)

Articolo 20-ter.

1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;

b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le

⁶ Articolo prima modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, dagli artt. 2 e 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi così sostituito dall'art. 1, L. 29 luglio 2003, n. 229. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 1 e gli articoli 2 e 20 della citata legge n. 229 del 2003.

organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;

d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedurali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali⁷.

(omissis)

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 28 novembre 2005, n. 246.

Legge 28 novembre 2005, n. 246

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2005, n. 280.

(omissis)

Art. 14.

Semplificazione della legislazione.

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
- d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
- e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore:

- a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;
- b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le

disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Legge 9 marzo 2006, n. 80**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell' 11 marzo 2006, n. 59.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi)

Art. 1.**Strumenti di semplificazione e qualità nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione**

1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono

individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. *Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato: a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione; b)-e)(soppresse).

4.-5. (soppressi).

6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione».

7.-12. (soppressi).

Legge 17 luglio 2006, n. 233

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2006, n. 164.

(omissis)

Articolo 1.

(omissis)

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi

ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri»⁸.

(omissis)

⁸ Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

D.P.C.M. 12 settembre 2006**Costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione.**

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 2006, n. 255.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

Visto l'art. 1, commi 22-*bis* e 22-*ter* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Ritenuto di provvedere alla costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione;

Sentiti i Ministri interessati;

Decreta:

1. Costituzione del Comitato.

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, di seguito denominato: «Comitato».

2. Presidente e componenti.

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegare le relative funzioni al Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione.

2. Il Comitato è composto dal Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri.

3. Ogni componente del Comitato può delegare la propria partecipazione ad un Vice Ministro o ad un Sottosegretario.

4. Alle riunioni del Comitato, in base agli argomenti da trattare, possono essere invitati altri Ministri, nonché esponenti del sistema delle autonomie, rappresentativi degli altri livelli di governo.

5. Segretario del Comitato è il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Supporto tecnico e segreteria del Comitato.

1. Il supporto tecnico al Comitato è assicurato dall'Unità per la semplificazione, di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 18 maggio

2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

2. Il Segretario del Comitato, che può farsi assistere da componenti dell'Unità per la semplificazione, si avvale di una segreteria, composta da non più di tre unità di personale, costituita nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale.

4. Compiti e funzioni.

1. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo, individuando per ciascun obiettivo il soggetto o i soggetti responsabili per il suo conseguimento. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

2. Il Comitato coordina l'attività di realizzazione degli obiettivi del piano di azione da parte dei singoli responsabili, assicurando la coerenza delle varie iniziative e verifica periodicamente, con il supporto dell'unità per la semplificazione e del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il loro stato di attuazione, che viene reso pubblico ogni sei mesi.

3. Al Comitato, sono sottoposte, per un esame preventivo all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, le iniziative normative con prevalente finalità di semplificazione ed in particolare del disegno di legge di semplificazione. Nei lavori parlamentari relativi a detto disegno di legge il Governo è rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, designato dal Presidente del Consiglio, e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

4. Il Comitato svolge, inoltre, funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione. Nell'esercizio di tali compiti il Comitato provvede a:

a) richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 1;

b) individuare e sostenere iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione;

c) monitorare, con le opportune procedure di verifica di impatto, l'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, e prospettare, ove necessario, interventi correttivi;

d) convocare periodicamente il tavolo permanente per la semplificazione, di cui all'art. 5, individuare altre forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, e prevedere, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività, coordinando la consultazione in via telematica di cui all'art. 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'art. 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'unità per la semplificazione assicura il supporto tecnico alle attività di consultazione.

5. Il Comitato assicura, infine, il costante raccordo con gli altri soggetti istituzionali e con gli altri livelli di governo in tema di semplificazione e di qualità della regolazione.

5. Tavolo permanente per la semplificazione.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, presso la Conferenza unificata, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Tavolo permanente per la semplificazione, composto dai rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori, nonché da rappresentanti dei Ministeri, della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.P.C.M. 12 settembre 2006

Costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui all'articolo 1, commi 22-bis e 22-ter, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unità».

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 2007, n. 23.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246

Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

Visto l'art. 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Ritenuto di provvedere alla costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Sentiti i Ministri interessati;

Decreta:

1. Costituzione dell'Unità.

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è costituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di seguito denominata «Unità».

2. Composizione.

1. L'Unità è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che può delegare le relative funzioni al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Vice Presidente dell'Unità. Le funzioni di Vicepresidente dell'Unità sono attribuite, altresì, al Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'Unità è composta:

a) dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Capi degli Uffici legislativi dei Ministri componenti il Comitato interministeriale per la semplificazione e dai consiglieri giuridici del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, in numero non superiore a quattro;

b) da esperti, in numero non superiore a venti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti

delle pubbliche amministrazioni ed esperti di elevata professionalità, individuati con separato provvedimento.

3. L'Unità è articolata in aree operative, per funzioni e materie omogenee; possono essere previste forme di impulso e coordinamento delle aree medesime. Per il necessario supporto di studio e ricerca, può essere istituito un Comitato scientifico. I provvedimenti organizzativi sono adottati con provvedimento del Presidente dell'Unità.

4. I compensi dei componenti sono stabiliti, anche tenendo conto dell'impegno richiesto, con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. *Compiti e funzioni.*

1. L'Unità fornisce il supporto per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività normativa del Governo e degli enti pubblici strumentali, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche di semplificazione e la qualità della regolazione.

2. All'Unità sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

a) fornire supporto generale al Comitato interministeriale di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, di seguito denominato «Comitato», anche tramite la preparazione e l'istruttoria delle relative riunioni;

b) istruire il piano annuale d'azione per la semplificazione d'intesa con i competenti uffici dei Dipartimenti per la funzione pubblica e per le innovazioni e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il disegno di legge annuale di semplificazione;

c) collaborare con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione alla supervisione di ogni altra iniziativa normativa con prevalente finalità di semplificazione;

d) coordinare, riferendone al Comitato, le iniziative specifiche e i gruppi di lavoro costituiti da singole amministrazioni al fine di assicurare la coerenza degli interventi per la semplificazione e la qualità della regolazione, garantendo in ciascuna di esse la presenza di componenti dell'Unità e invitando periodicamente i responsabili delle singole iniziative ai lavori dell'Unità;

e) coordinare la ricognizione da parte delle singole amministrazioni dei settori e delle materie in cui sia costituzionalmente legittimo l'intervento in via regolamentare dello Stato e svolgere compiti di indirizzo, coordinamento e ove necessario impulso dell'attività di semplificazione normativa tramite fonti secondarie nelle materie di competenza statale;

f) coordinare l'attuazione normativa della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle altre leggi generali riguardanti l'attività amministrativa per i profili riguardanti la semplificazione e la qualità della regolazione;

g) formulare proposte per la definizione di indirizzi e criteri generali per il riordino normativo e la codificazione e sovrintendere alle conseguenti iniziative delle singole amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 14, commi da 12 a 24, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

h) definire, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un programma di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e verificare preventivamente l'impatto sulla semplificazione e sulla qualità della regolazione dei disegni di legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti di iniziativa governativa;

i) promuovere forme di raccordo con il Parlamento e con gli altri soggetti titolari di poteri normativi per il miglioramento del processo legislativo.

3. L'Unità promuove forme di raccordo e partecipa alle iniziative per l'adozione di misure di semplificazione e di miglioramento della

qualità della regolazione da parte degli organi costituzionali, delle autorità indipendenti, delle regioni e degli enti locali. Partecipa, altresì, ad iniziative e programmi in materia di semplificazione e di qualità della regolazione dell'Unione europea, dell'OCSE e di altri organismi internazionali.

4. *Forme di consultazione.*

1. L'Unità svolge funzioni di supporto tecnico alle attività del Tavolo permanente per la semplificazione istituito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e alle altre attività di consultazione individuate dal Comitato.

2. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, l'Unità svolge audizioni generali con i rappresentanti delle amministrazioni, delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori e istituisce gruppi e altre forme di consultazione settoriale.

5. *Segreteria tecnica.*

1. L'Unità si avvale di una Segreteria tecnica, la cui composizione è definita con successivo decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso provvedimento è determinato l'ammontare delle spese di funzionamento della Segreteria tecnica.

6. *Forme di collaborazione.*

1. L'Unità assicura lo scambio di informazioni e la reciproca collaborazione ed assistenza con i Dipartimenti e con i Dicasteri retti da Ministri componenti il Comitato al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione.

2. Ulteriori forme di collaborazione e di intesa possono essere definite con protocolli d'intesa separati, ovvero con il decreto di riordino delle strutture della Presidenza, previsto dall'art. 1, comma 22-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

7. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri conseguenti alla costituzione dell'Unità e della Segreteria tecnica si provvede nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 1, comma 22-bis del decreto-legge n. 181 del 2006.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.P.C.M. 5 dicembre 2006

Modifica dell'articolo 2 del D.P.C.M. 12 settembre 2006, riguardante la costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di cui all'articolo 1, commi 22-bis e 22-ter del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, denominata «Unita».

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 2007, n. 23.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

Visto l'art. 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 2006 recante costituzione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla modifica dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2006;

Decreta:

1. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Composizione*). - 1. L'Unità è presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che può delegare le relative funzioni al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'Unità è composta da esperti, in numero non superiore a venti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed esperti di elevata professionalità, individuati con separato provvedimento. Gli esperti durano in carica un anno, salvo rinnovo.

3. Coordinatore dell'Unità è il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi coadiuvato dal Capo Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

4. L'Unità è coadiuvata da una conferenza permanente composta dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Capi degli Uffici legislativi dei Ministri componenti il Comitato interministeriale per la semplificazione, dal Capo dell'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dai consiglieri giuridici del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le

innovazioni nella pubblica amministrazione, in numero non superiore a quattro.

5. L'Unità è articolata in aree operative, per funzioni e materie omogenee; possono essere previste forme di impulso e coordinamento delle aree medesime. Per il necessario supporto di studio e ricerca, può essere istituito un Comitato scientifico. I provvedimenti organizzativi sono adottati con provvedimento del Presidente dell'Unità.

6. I compensi dei componenti sono stabiliti, anche tenendo conto dell'impegno richiesto, con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.P.C.M. 8 marzo 2007**Costituzione del Tavolo permanente per la semplificazione.**

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2007, n. 120.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

Visto l'art. 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2006 di costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione;

Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto, che prevede l'istituzione del Tavolo permanente per la semplificazione composto dai

rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori, nonché da rappresentanti dei Ministeri, della conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM;

Ritenuto di provvedere alla costituzione del Tavolo permanente per la semplificazione;

Decreta:

1. Tavolo permanente per la semplificazione.

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2006, di costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, di seguito denominato «Comitato», è istituito, presso la Conferenza Unificata, il Tavolo permanente per la semplificazione, di seguito denominato «Tavolo».

2. Compiti e funzioni.

1. Il «Tavolo» costituisce una sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori, le regioni, le province, i comuni e le Comunità montane.

2. Il «Tavolo» si articola, oltre che nella sede plenaria, in due sezioni semplici, rispettivamente per le questioni riguardanti le regioni e le autonomie locali, e per quelle concernenti le categorie produttive e le associazioni di consumatori.

3. La sezione per le questioni riguardanti le regioni e le autonomie locali svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso, nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione, per quanto attiene alle regioni ed agli enti locali.

4. La sezione per le questioni concernenti le categorie produttive e le associazioni di consumatori ha la finalità di garantire un'efficace azione di consultazione e raccordo tra il comitato ed i soggetti rappresentativi degli interessi della società civile.

5. La sezione di cui al comma 3 viene consultata in merito alle questioni relative all'attuazione del Titolo V della Costituzione in materia di semplificazione, al fine di garantire un processo di semplificazione partecipato, che metta in comune le risorse e le capacità di tutti i soggetti interessati. Essa può essere incaricata di svolgere funzioni istruttorie per la definizione di intese e accordi, da sancire in sede di Conferenza Unificata, relativamente alla semplificazione.

3. Presidente e componenti.

1. Il «Tavolo» è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Presidente della Conferenza Unificata - che può delegare le relative funzioni al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Al «Tavolo» partecipano i componenti del «Comitato» o i sottosegretari da loro delegati.

2. Il «Tavolo» è composto da un rappresentante designato da ciascuna delle categorie produttive rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da non più di quattro rappresentanti delle associazioni di utenti e consumatori, designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonché da un rappresentante del Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali, del Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, del Dipartimento per le politiche comunitarie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, da sei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni, da tre rappresentanti dell'ANCI, da due rappresentanti dell'UPI, da un rappresentante dell'UNCEM, designati dalla Conferenza Unificata.

3. Alle riunioni del «Tavolo», in base agli argomenti da trattare, possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, ulteriori esponenti del sistema delle autonomie, delle categorie produttive e delle associazioni di consumatori ed utenti, nonché i componenti della Unità per la semplificazione, di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed esperti nelle materie oggetto discussione.

4. Il «Tavolo» e le Sezioni che lo compongono possono articolarsi in gruppi di lavoro.

5. Il «Tavolo» è convocato dal «Comitato», ai sensi dell'art. 4, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, che delega all'occorrenza il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, ovvero dal Presidente della Conferenza Unificata.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006 con riferimento ai compiti dell'Unità per la semplificazione, le funzioni di segreteria del «Tavolo» sono svolte dal Segretario della Conferenza Unificata, in raccordo con l'Unità per la semplificazione.

4. *Oneri.*

1. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85**Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008.

Articolo 1

(omissis)

15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse.

XVI legislatura

n. 1

I temi della qualità della regolamentazione. Riepilogo della XV legislatura
(maggio 2008)

n. 2

La semplificazione normativa
(maggio 2008)

n. 3

Stato di avanzamento del 'taglia-leggi'
(in preparazione)